
**QUANDO SI PARLA DI CREDITO
CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE?**

LE CARATTERISTICHE DEL CREDITO

Uno degli dubbi più tipici che possiamo avere nel gestire un processo di recupero crediti consiste nel non essere certi delle caratteristiche che deve avere il credito perché noi possiamo richiederne la prestazione.

Per poterlo sollecitare senza rischiare di incorrere in contrattempi o addirittura sanzioni, il credito per cui ci stiamo muovendo deve essere:

- **Certo**
 - **Liquido**
 - **Esigibile**
-

CREDITO CERTO

il credito risulta certo quando chiaramente definito nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo e pertanto non è controverso nella sua esistenza.

L'emissione delle fatture non dimostra in alcun modo il credito reclamato, bensì solo la provenienza delle dichiarazioni in esse contenute

- **Il contratto è l'elemento principe.** Il contratto può essere anche verbale oppure derivato da un comportamento concludente
 - **La bolla di consegna** con firma della controparte
 - **L'ordine del cliente.** Se l'ordine è stato inviato in formato telematico, è da tenere presente che i documenti informatici diversi dalla PEC, se contestati dalla controparte, non hanno valore di prova
 - **Una qualsiasi ricognizione del debito**
 - **L'utilizzo da parte del debitore dell'oggetto della vostra prestazione**
-

CREDITO LIQUIDO

Si definisce liquido il credito che risulta **espresso in misura determinata e non in modo generico**.

Per misura determinata non bisogna intendere solamente il caso in cui il valore sia espresso in valuta corrente, ma anche quello in cui sia **semplicemente calcolabile con un'operazione aritmetica**.

In altre parole:

- il credito è liquido quando direttamente espresso
 - il credito è liquido quando desumibile con un'operazione aritmetica
 - il credito non è liquido quando il valore non è determinato.
-

CREDITO ESIGIBILE

Si definisce esigibile il credito **non sottoposto a condizioni o termini**.

Il termine subordina l'inizio o la cessazione degli effetti del contratto ad un **avvenimento futuro e certo**

Subordinando l'adempimento ad un evento certo, l'adempimento anticipato non è ripetibile

CREDITO ESIGIBILE

Condizione: clausola per mezzo della quale i contraenti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto

In altre parole:

- condizione sospensiva: gli effetti del contratto saranno sospesi fino a quando avvenga quanto previsto
- condizione risolutiva: il verificarsi dell'evento fa venir meno gli effetti del contratto

In pendenza di condizione, ovvero finché la condizione non si sia verificata, le parti devono comunque continuare a rispettare il vincolo contrattuale.

La condizione impossibile sospensiva rende nullo il contratto, mentre la condizione impossibile risolutiva si considera non apposta.

Le condizioni illecite rendono nullo il contratto.

Si ritiene possibile l'apposizione di condizioni tacite, a patto che si possa in buona fede desumere una manifestazione di volontà delle parti in tal senso.
